

Rep. n. _____

CONVENZIONE TRA L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - ROMAGNA E LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA / CORPO DI POLIZIA LOCALE PER L'ATTUAZIONE DELL'AUTODIFESA (D.G.R. N. 1973 DEL 22/11/2021 AVENTE AD OGGETTO "ART. 19 DELLA LEGGE N. 157/1992 E ART. 16 DELLA L.R. N. 8/1994: PIANO DI CONTROLLO DEL CINGHIALE IN EMILIA – ROMAGNA 2021 – 2026) E VIGILANZA ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA.

TRA

L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' ROMAGNA (di seguito denominato Ente di Gestione) con sede in Via Aldo Moro 2, 48025 Riolo Terme (RA) - C.F. 90030910393, rappresentato dal Direttore Agostini Nevio, in forza della Delibera del Comitato Esecutivo n. _____;

E

LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA (di seguito denominata CMBO) con sede in Via Zamboni 13, 40126 Bologna (BO) – C.F. 03428581205, rappresentata dal Dirigente-Comandante del Corpo di Polizia locale della Città metropolitana di Bologna, Dott. Romano Mignani, in forza dell'atto sindacale n. _____ del _____:

Premesso che:

- l'art. 22, comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante "Legge quadro sulle aree protette" recita: "*Nei parchi naturali regionali e nelle*

riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente.”;

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, ed in particolare l’art. 19, come modificato dall’art. 1, comma 447 della L. n. 197 del 29 dicembre 2022, prevede che le regioni, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zooagro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto e che qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni possono autorizzare, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura;

- il Decreto 13 giugno 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica recante "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica", adottato ai sensi dell'art. 19 ter della L. n. 157/92, tra le altre cose, ribadisce al paragrafo 2.9 quanto previsto dall'art. 22 comma 6 della L. n. 394/1991 e cioè che per quanto riguarda le aree protette regionali eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi siano disciplinati nel regolamento del parco o in conformità alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e attuati da personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate;

- l'art. 37, comma 1 e 2 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 recante "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000" recita: *"1. Nel territorio dei Parchi, e nelle aree contigue, sono possibili interventi di controllo delle popolazioni faunistiche qualora siano resi necessari per assicurarne la funzionalità ecologica.*

2. Gli interventi di controllo devono essere effettuati prioritariamente attraverso l'utilizzo di metodi ecologici ed in subordine attraverso appositi piani di contenimento predisposti ed attuati dagli stessi Enti di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati. In caso di fauna omeoterma è necessario acquisire il parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).";

- la legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni*” conferma, con l’art. 40, l’attribuzione alle Province e alla Città metropolitana dell’attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica e conferma, con l’art. 18, comma 1, lettera a), agli Enti Gestori per i parchi e Biodiversità la gestione delle riserve naturali;
- il “*Piano Faunistico-Venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023*”, è stato approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018;
- la Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 1973 del 22/11/2021 ha approvato il piano di controllo del cinghiale in Emilia-Romagna per il periodo 2021-2026;
- nel Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola è valido il Piano di controllo del cinghiale, come approvato da Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 17 del 17/06/2025;
- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 recante: “*Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano*” ha istituito l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna e affidato la gestione delle Riserve naturali e parchi regionali della propria macroarea;
- sul territorio di competenza dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, insiste il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola istituito con L.R. 10/2005;

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Richiamata inoltre la legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni";

TUTTO CIÒ PREMESSO

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Finalità

Con la presente convenzione, la CMBO e l'Ente di Gestione, disciplinano le modalità e la collaborazione di attività di interesse comune per l'attuazione dei piani di controllo del cinghiale tramite autodifesa, di cui all'art. 19 della legge n. 157/92 e della D.G.R. n. 1973/2021 all'interno dell'area contigua del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola.

Art. 2 – Oggetto e modalità di attuazione

Le parti si impegnano a dare attuazione al Piano regionale di Controllo del Cinghiale prevedendo che la responsabilità dell'esecuzione del piano di controllo di cui trattasi sia in capo all'Ente di Gestione del Parco che si avvale della collaborazione del Corpo di Polizia Locale della Città metropolitana di Bologna per gli aspetti operativi.

Le attività di autodifesa, previste dal piano di controllo del cinghiale, dei singoli agricoltori verranno autorizzate dal Comando di Polizia Locale

della Città metropolitana di Bologna per la porzione di territorio rientrante all'interno dell'area contigua del Parco ovvero dall'Ente di Gestione per i Parchi e Biodiversità-Romagna per la porzione di territorio che interessa il Parco (ZONA B e C).

Le autorizzazioni verranno rilasciate previa specifica richiesta avanzata dagli agricoltori proprietari o conduttori dei fondi interessati e al termine della relativa istruttoria conclusa con esito favorevole.

I piani di controllo saranno effettuati da coadiutori autorizzati inseriti nell'elenco ufficiale dei coadiutori della Regione Emilia-Romagna e che abbiano svolto il corso formativo svolto dall'Ente Parco per essere formati circa le precauzioni necessarie per intervenire all'interno dell'area protetta e sulle Misure specifiche di Conservazione del sito IT4070011 Vena del Gesso Romagnola.

Le Parti collaboreranno affinché le attività si svolgano regolarmente dando immediata comunicazione, l'una all'altra, delle eventuali difficoltà o impedimenti che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 3 – Vigilanza

Il Corpo di Polizia Locale della CMBO si impegna ad effettuare e coordinare le attività di vigilanza all'interno del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola in merito alle autorizzazioni rilasciate per il controllo della specie cinghiale, per verificare il corretto svolgimento del Piano del Controllo del Cinghiale all'interno delle zone di Parco e dell'attività venatoria eseguita nell'area contigua dell'area protetta.

Art. 4 – Rendicontazione

Il Corpo di Polizia Locale della CMBO si impegna a inviare ogni singola autorizzazione rilasciata in area contigua del Parco all'Ente di Gestione per i Parchi e Biodiversità-Romagna tramite PEC, così come il Parco si impegna ad inviare le autorizzazioni rilasciate all'interno del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola (ZONE C e B) al Corpo di Polizia Locale della Città metropolitana di Bologna, sempre tramite PEC.

Art. 5 – Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione delle parti ed è valido fino alla data del 31/12/2026 coincidente con la data di scadenza del piano regionale di controllo del cinghiale di cui alla D.G.R. n. 1973/21.

La convenzione stessa potrà essere oggetto di modifica su iniziativa delle parti medesime o a seguito dell'entrata in vigore di atti normativi o regolamentari che disciplinino in modo diverso la materia oggetto della presente convenzione o i rapporti tra le parti.

Art. 6 - Modifiche della convenzione

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione le parti provvedono, se possibile, alla modifica dello stesso con atti integrativi o comunque modificativi della stessa natura.

Le parti potranno inoltre, tramite atti dei propri organi gestionali competenti, apportare al testo modifiche di natura marginale e non sostanziale derivanti da circostanze che si potranno manifestare nel corso della vigenza della convenzione.

Art. 7 – Recesso

Le parti possono recedere consensualmente dalla presente convenzione o singolarmente, in quest'ultimo caso con preavviso motivato di almeno 30 giorni.

La presente convenzione si considera risolta fra le parti anche nel caso di sopravvenienza di norme imperative che ne impediscano la prosecuzione legittima.

Art. 8 – Controversie

Ogni eventuale controversia dipendente dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione, che non possa essere risolta prioritariamente in via bonaria tra le parti, sarà devoluta all'Autorità giurisdizionale, secondo le regole ordinarie per le quali è competente il Foro di Ravenna.

Art. 9 - Disposizioni finali

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 c. 2 DPR 634/1972, a cura e spese della parte richiedente.

Le parti si impegnano ad operare, nel caso di trattamento dei dati di cui dovessero venire in possesso nell'attuazione della presente convenzione, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, in particolare nel rispetto di quanto dettato dal Regolamento UE n.679/2016.

Città metropolitana di Bologna - Ente di Gestione per i Parchi e
Corpo di Polizia Locale la Biodiversità - Romagna
Il Dirigente-Comandante Il Direttore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7
marzo 2005, n. 82